



Allegato alla Determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla persona e alla comunità n. 2022/0300/93

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI PRIVATE

EROGAZIONE DEI FONDI STATALI DI CUI AI DECRETI 12 AGOSTO e 19 LUGLIO
AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
N. 2031/2021

(ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. 1/2016 art. 19)

AVVISO PUBBLICO 2022

per l'erogazione di contributi a sostegno di locatari privati nel pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori di immobili adibiti ad uso abitativo che, in ragione dell'emergenza COVID-19, hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF

DATA APERTURA BANDO 05/04/2022 2021 DATA CHIUSURA BANDO 10/05/2022

1. Finalità

Il Comune di Pordenone pubblica il presente avviso pubblico per la concessione ed erogazione di contributi a sostegno dei conduttori nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori (anno 2022) che, in ragione dell'emergenza COVID-19, abbiano avuto una perdita del proprio reddito IRPEF, rispetto ai corrispondenti anni precedenti, di cui ai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021, della Delibera Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2031/2021, dell'art. 11 della L. 431/98, dovuti ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art.19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 e delle prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno delle locazioni di cui al DPR n. 066/2020

Il contributo andrà a sostenere le spese del canone di locazione e/o degli oneri accessori dovuti nei primi mesi del 2022 e nei mesi successivi alla presentazione della domanda di contributo

Si fa presente che gli importi di contributo che verranno riconosciuti al cittadino per il pagamento del canone di locazione non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a sostegno delle locazioni anno 2023 avente come riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.2022-31.12.2022.

2. Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

- soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che siano in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, abbiano avuto una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti e che non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l'anno 2022.



In caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto, la domanda deve essere presentata da colui il quale è residente nell'alloggio, se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell'alloggio ciascuno di essi deve presentare apposita domanda ma entrambi devono rispettare i requisiti prescritti (compresa la riduzione del proprio reddito IRPEF) e il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone e delle eventuali spese accessorie riferite alle medesime mensilità.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- A. Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea o essere un loro familiare o, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno annuale; le suddette categorie di cittadini devono **risiedere nel Comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda ed essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi**. Per i corregionali espatriati e rimpatriati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati" ossia i corregionali espatriati e rimpatriati, per i quali la stessa norma precisa che i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
- B. essere conduttore, di un alloggio privato o pubblico non di lusso, non per quote di alloggio né avente finalità turistiche, adibito a prima casa e di residenza anagrafica, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, qualora non locati sulla base degli accordi territoriali, con contratto/i regolarmente registrato/i e per il/i quale/i è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca per alloggio/i ubicato/i nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che risulti essere quello di abitazione del richiedente (il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente L.R. 2000 n. 7). Inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 comma 1 della L. 431/98;
 - contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 commi 3 e 5 della L. 431/98;
 - contratti di natura transitoria in osservanza dell'art. 5 comma 1 della L. 431/98
- C. non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari, anche per quote, di altri alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione di: alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate; delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o parte dell'unione civile. **Il suddetto requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare, considerato ai fini ISEE.**
- D. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice



penale;

- E. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.
- F. essere maggiorenne.
- G. possedere per l'anno 2022 un indicatore ISEE non superiore a euro 35.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;
- H. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento al richiedente e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:
 - avere subito, in ragione dell'emergenza COVID - 19, una perdita sul proprio reddito IRPEF, decurtato di oneri deducibili e di detrazioni, pari ad almeno il 20% nel periodo marzo/maggio 2020 rispetto al 2019 e/o di almeno il 25% nel 2021 rispetto al 2020;
 - non possedere sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori dell'anno in corso;
 - sussista l'obbligo per l'anno 2022 di pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori.

Si precisa che la perdita del reddito IRPEF sarà valutata con riferimento al solo richiedente, titolare della domanda di contributo e di locazione. Infatti i Decreti ministeriali indicano espressamente che i soggetti richiedenti il contributo devono dichiarare di "aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF/ai fini IRPEF".

Il richiedente, con la sottoscrizione del modulo di domanda di erogazione dei contributi, fornito dall'Amministrazione, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche, la sussistenza dei suddetti requisiti.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente la copia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

Il richiedente straniero con titolo di soggiorno scaduto dovrà allegare copia della richiesta di rinnovo; in questo caso le domande saranno accolte e valutate con riserva, fermo restando l'obbligo di comprovare l'ottenimento del rinnovo, pena l'esclusione dal beneficio;

Si richiede altresì di allegare:

- l'attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 riguardante la situazione economica del nucleo familiare o, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del sopra citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica,
- la copia del/i contratto/i di locazione per il/i quale/i viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale;
- copia dichiarazioni ai fini IRPEF anno 2019 -2020 - 2021;
- saldo di tutti i conti correnti appartenenti ai componenti del nucleo familiare al



31.03.2022;

Si precisa che come da decreto ministeriale del 19 luglio 2021, la perdita del proprio reddito IRPEF può essere certificata attraverso il confronto tra le dichiarazioni fiscali o in alternativa, mediante l'ISEE corrente.

5. Entità e modalità di erogazione dei contributi

L'assegnazione e l'entità del contributo sono subordinati alla valutazione Regionale che controllerà la sussistenza dei requisiti previsti dei beneficiari inseriti negli elenchi predisposti dal Comune di Pordenone. Gli incentivi consistono in contributi per sostenere il locatario nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori per l'anno in corso, nella misura corrispondente massima di tre mensilità e saranno erogati in un'unica soluzione.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati e/o degli oneri accessori dell'anno in corso (per oneri accessori si intendono le spese condominiali riguardanti la manutenzione e la gestione ordinaria dell'immobile e, più in generale tutte le spese relative alla gestione ordinaria del condominio di cui fa parte l'abitazione locata ad uso abitativo)

Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i beneficiari un contributo proporzionalmente ridotto.

L'utilizzo del contributo dovrà essere rendicontato dal richiedente al Comune mediante presentazione di attestazione di pagamento delle mensilità e/o oneri accessori, nel numero massimo di tre, intervenuti successivamente all'erogazione del contributo stesso.

Il richiedente, tuttavia, in sede di presentazione della domanda potrà scegliere che il contributo spettante venga erogato direttamente al proprietario di casa, presentando idonea delega di pagamento.

I contributi ricevuti non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 s.m.i.

Il Comune di Pordenone, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, è tenuto, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

Si precisa che nel caso di decesso dell'intestatario della domanda, qualora lo stesso sia intervenuto prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata; qualora il decesso sia intervenuto successivamente all'approvazione della graduatoria provvisoria, il contributo sarà erogato agli eredi conviventi al momento di presentazione della domanda.

6. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo va presentata dal titolare del contratto di locazione dell'unità immobiliare a partire dal 05.04.2022 e fino al 10.05.2022 e va inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando lo spid (www.spid.gov.it) attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica a ciò deputata, alla quale è possibile accedere dal sito istituzionale del Comune.

Saranno prese in esame solo le domande, debitamente compilate, pervenute al Comune entro la data di chiusura del bando. Inoltre qualora lo stesso richiedente presenti la medesima



Comune di Pordenone

domanda due o più volte, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima richiesta in termini di data e ora di presentazione.

7. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431 dd. 09/12/1998, alla legge regionale 172016, ai decreti ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021 di cui alla Delibera di giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2031/2021, al D.P. Reg. 066/2020, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

8. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni presentate.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
-dott.ssa Rossella Di Marzo-
Firmato digitalmente